



Il Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 11

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 27/2 del 22.5.2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 03 GIUGNO 2020 N. 11

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche)

E NE DISPONE LA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO.

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio

Art. 1
(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 28/2011)

1. L'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) è sostituito dal seguente:

"Art. 6
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle nuove costruzioni, agli interventi sul patrimonio edilizio esistente, agli ampliamenti e alle sopraelevazioni realizzati in zona sismica, comprese le varianti ai progetti.
2. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano alle costruzioni di seguito elencate, per le quali l'attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica è svolta dalle competenti amministrazioni statali:
 - a) opere pubbliche la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato ai sensi dell'articolo 93, comma 1, lettere b), c), d), e) ed h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed edifici ed opere infrastrutturali elencate all'Allegato 1, Elenco A ed Elenco B, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 (Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica");
 - b) strade e autostrade e relative pertinenze, la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato ai sensi dell'articolo 98, comma 1, lettera a) e comma 3, lettere c), d) ed e), del d.lgs. 112/1998;
 - c) opere inerenti ai servizi di trasporto pubblico di interesse nazionale di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), del d.lgs. 112/1998;
 - d) opere pubbliche di competenza statale ricadenti all'interno del demanio marittimo, fluviale e lacustre.
3. Ai sensi dell'articolo 104, comma 1, lettere d), e), f), s) e bb) del d.lgs. 112/1998 sono svolte dalle competenti amministrazioni statali le attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica sulle opere inerenti a:
 - a) trasporti e impianti fissi di interesse nazionale;
 - b) rete ferroviaria di interesse nazionale;
 - c) porti di rilievo nazionale e internazionale.

4. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano alle costruzioni denominate "trabucchi", "travocchi", "caliscendi", "bilancini" e "trabocchi" di cui alle leggi regionali 19 dicembre 2001, n. 71 (Rifinanziamento della l.r. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese) e 11 agosto 2009, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 71/2001 "Rifinanziamento della l.r. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese" e norme relative al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei trabocchi da molo, anche detti "caliscendi" o "bilancini", della costa abruzzese), così come modificate dalla legge regionale 10 giugno 2019, n. 7, i cui titoli abilitativi vengono rilasciati secondo quanto disciplinato nel merito dalle predette leggi."

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 28/2011)

1. L'articolo 7 della l.r. 28/2011 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

(Autorizzazione sismica)

1. Nelle zone sismiche definite dagli atti di cui all'articolo 83, commi 2 e 3 del d.p.r. 380/2001, gli interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'elenco dell'articolo 94-bis, comma 1, lettera a), del medesimo d.p.r. 380/2001 non iniziano senza la preventiva autorizzazione sismica rilasciata dagli uffici regionali competenti per territorio. Il metodo di controllo per le pratiche soggette ad autorizzazione è specificato nel regolamento di cui all'articolo 19-bis. Sulle pratiche controllate l'ufficio competente rilascia il provvedimento di autorizzazione sismica, secondo il procedimento di cui all'articolo 8.
2. Sono altresì soggetti alla preventiva autorizzazione sismica:
 - a) gli interventi edilizi sugli abitati da consolidare ai sensi dell'articolo 61 del d.p.r. 380/2001 e quelli ricadenti nelle "zone di attenzione per instabilità di versante attiva" (ex zone suscettibili di instabilità di versante attiva), individuate nelle carte delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS);
 - b) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;
 - c) gli interventi relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali di cui all'allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 29 ottobre 2008, n. 1009 (Disposizioni regionali in ordine all'applicazione delle nuove Norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14.01.2008) ed alla Classificazione sismica del territorio regionale) situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);
 - d) le sopraelevazioni degli edifici di cui all'articolo 90, comma 1, del d.p.r. 380/2001.
3. In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la Regione per opere di consolidamento di abitato, si applica la disciplina di cui all'articolo 61 del d.p.r. 380/2001. In questi casi l'autorizzazione sismica comprende anche l'autorizzazione ai sensi del comma 1 del medesimo articolo.
4. L'autorizzazione rilasciata per gli interventi di sopraelevazione degli edifici comprende anche la certificazione di cui all'articolo 90, comma 2 del d.p.r. 380/2001.

5. L'inizio dei lavori, sottoscritto dal committente, dal direttore dei lavori e dal costruttore, è comunicato contestualmente allo sportello unico, all'ufficio regionale competente per territorio e al collaudatore, dove previsto, per gli adempimenti di competenza.
 6. L'inizio dei lavori avviene entro il termine ultimo stabilito dalle norme nazionali in materia edilizia, a decorrere dalla data di rilascio del titolo abilitativo edilizio e comunque successivamente al rilascio dell'autorizzazione sismica, pena la sua decadenza. L'omessa comunicazione di inizio lavori comporta una sanzione pecuniaria amministrativa le cui entità e modalità sono stabilite con il Regolamento di cui all'articolo 19-bis.
- 6-bis. Nel caso di una sopravvenuta nuova classificazione sismica o normativa di settore, l'autorizzazione sismica è rinnovata solo previo adeguamento del progetto alla nuova normativa, fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale per la disciplina del regime transitorio."

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 28/2011)

1. L'articolo 8 della l.r. 28/2011 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

(Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione sismica)

1. Il soggetto interessato all'esecuzione dei lavori di cui al presente Titolo presenta per via telematica la richiesta per il rilascio dell'autorizzazione sismica allo sportello unico competente per territorio. Alla richiesta di autorizzazione è allegata l'asseverazione di cui all'articolo 11 ed il progetto esecutivo riguardante le strutture redatto dal progettista abilitato in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 93, commi 3, 4 e 5 del d.p.r. 380/2001 e alle vigenti norme tecniche sulle costruzioni. Lo sportello unico trasmette, entro cinque giorni dal ricevimento, la richiesta con l'allegata documentazione agli uffici regionali competenti per territorio.
2. L'ufficio regionale competente per territorio:
 - a) rilascia l'autorizzazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza dallo sportello unico e comunica per via telematica il relativo provvedimento, unitamente a copia degli elaborati tecnici opportunamente vistati, allo sportello unico competente per territorio. La comunicazione è contestualmente inviata, per conoscenza, anche al richiedente;
 - b) in caso di diniego dell'autorizzazione, comunica il provvedimento al richiedente e allo Sportello Unico competente per territorio entro lo stesso termine di cui alla lettera a).
3. Il termine di cui al comma 2, lettera a), può essere interrotto una sola volta, per un massimo di sessanta giorni, per la richiesta di chiarimenti o integrazioni tecniche; qualora i suddetti chiarimenti o integrazioni non vengano forniti entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, la richiesta di autorizzazione è negata per mancanza dei requisiti tecnico-amministrativi e definitivamente archiviata con provvedimento espresso dandone comunicazione allo sportello unico e al richiedente.
4. Nel corso dell'istruttoria gli uffici regionali competenti per territorio possono, per una sola volta, richiedere agli interessati, anche convocandoli per un'audizione, i

chiarimenti necessari, l'integrazione della documentazione presentata e la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali nella stessa riscontrati.

5. Gli uffici regionali competenti, qualora sia riscontrata la non completezza della documentazione trasmessa, possono far richiesta, direttamente agli interessati, di integrazione documentale dichiarando contestualmente il differimento dell'avvio del procedimento di cui al comma 2, lettera a), lo stesso riprenderà a decorrere per intero dalla data di ricevimento degli atti integrativi; il termine massimo per fornire gli atti documentali richiesti è fissato in trenta giorni; decorso inutilmente tale termine, la richiesta di autorizzazione è negata.
6. Per le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, la richiesta di autorizzazione con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione, nei modi e nei termini prescritti dal presente articolo, è valida anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65 del d.p.r. 380/2001 purché il progetto, la denuncia di deposito e la relazione illustrativa abbiano i contenuti previsti dallo stesso articolo.
7. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione entro i termini stabiliti nel presente articolo, è ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale che decide con provvedimento definitivo. A tal fine è nominato, entro sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, un Commissario ad acta per l'adozione del provvedimento finale, con oneri a carico dell'Amministrazione regionale a valere sui fondi regionali di cui al comma 1 dell'articolo 15."

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 28/2011)

1. L'articolo 9 della l.r. 28/2011 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

(Deposito dei progetti)

1. Nelle zone sismiche individuate dagli atti di cui all'articolo 83, commi 2 e 3 del d.p.r. 380/2001, per gli interventi di "minore rilevanza" e "privi di rilevanza" elencati all'articolo 94-bis, comma 1, lettere b) e c) del medesimo d.p.r. 380/2001, l'inizio dei lavori di cui all'articolo 6, comma 1, è subordinato al preavviso scritto allo sportello unico competente per territorio e al contestuale deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 94-bis, comma 2, del d.p.r. 380/2001, è demandata al dipartimento della Giunta regionale competente in materia, su proposta del tavolo tecnico di coordinamento di cui all'articolo 2, comma 4, l'adozione di specifiche elencazioni per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di "minore rilevanza" e "privi di rilevanza" di cui all'articolo 94 bis, comma 1, lettere b) e c) del medesimo d.p.r. 380/2001. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2.
2. Il progetto esecutivo è redatto dal progettista abilitato, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 93 del d.p.r. 380/2001 e alle vigenti norme tecniche sulle costruzioni.
3. Per le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, il preavviso scritto e il deposito del progetto sono validi anche agli

effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65 del d.p.r. 380/2001, purchè il progetto, la denuncia di deposito e la relazione illustrativa abbiano i contenuti previsti dallo stesso articolo.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono applicate agli interventi di cui all'articolo 7 comma 2, che sono soggetti alla preventiva autorizzazione sismica con il procedimento di cui all'articolo 8. I lavori iniziano entro il termine ultimo stabilito dalle norme nazionali in materia edilizia, a decorrere dalla data di rilascio del titolo abilitativo edilizio e comunque successivamente al rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito sismico.
5. Nel caso di una sopravvenuta nuova classificazione sismica o normativa di settore, il rinnovo del deposito sismico è rinnovato solo previo adeguamento del progetto alla nuova normativa, fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale per la disciplina del regime transitorio."

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 28/2011)

1. L'articolo 10 della l.r. 28/2011 è sostituito dal seguente:

"Art. 10

(Procedimento per il deposito del progetto esecutivo)

1. Il soggetto interessato all'esecuzione dei lavori indicati come "interventi di minore rilevanza" o "privi di rilevanza" ai sensi dell'articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001, presenta a mezzo di trasmissione telematica il preavviso scritto di cui all'articolo 93 del d.p.r. 380/2001 e deposita il progetto esecutivo al Comune territorialmente competente, unitamente all'asseverazione di cui all'articolo 11 e all'asseverazione di responsabilità da parte del professionista.
2. La ricevuta telematica degli adempimenti di cui al comma 1 costituisce l'attestazione di avvenuto deposito, che è il presupposto per l'inizio dei lavori.
3. La ricevuta di cui al comma 2, unitamente a tutti gli atti depositati, è trasmessa contestualmente dal Comune al Servizio regionale del Genio Civile competente per territorio."

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 28/2011)

1. L'articolo 14 della l.r. 28/2011 è sostituito dal seguente:

"Art. 14

(Attività di vigilanza e controllo)

1. L'attività di vigilanza e controllo, in tutte le zone sismiche, è effettuata ai sensi dell'articolo 103 del d.p.r. 380/2001.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 103 del d.p.r. 380/2001, per gli interventi edilizi indicati come "interventi di minore rilevanza" o "privi di rilevanza" ai sensi dell'articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001, i Servizi regionali del Genio Civile

competenti per territorio procedono al sorteggio delle pratiche trasmesse dai Comuni nella settimana precedente, con metodo a campione nella misura del 10 per cento, al fine di effettuare l'attività di vigilanza e di controllo. I Servizi regionali del Genio Civile, per il campione di pratiche sottoposto a controllo, espletano le procedure previste dall'articolo 8, fatte salve eventuali semplificazioni procedurali stabilite con il regolamento di cui all'articolo 19-bis."

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 19-bis della l.r. 28/2011)

1. L'articolo 19-bis della l.r. 28/2011 è sostituito dal seguente:

"Art. 19-bis

(Regolamento attuativo)

1. Con Regolamento regionale, adottato su proposta della Giunta regionale, sono disciplinate le attività operative necessarie per il rilascio della "autorizzazione sismica" di cui agli articoli 7 e 8 e dell'attestazione di "deposito sismico" di cui agli articoli 9 e 10, nonché le modalità di effettuazione e di svolgimento dei compiti di vigilanza e dei controlli sulla realizzazione delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico.
2. In particolare, il Regolamento di cui al comma 1 definisce:
 - a) il funzionamento, la composizione e le attività di competenza del Tavolo Tecnico di Coordinamento e del Tavolo Tecnico Scientifico di cui all'articolo 2, rispettivamente commi 4 e 5;
 - b) le modalità di presentazione delle istanze per la realizzazione delle opere e delle costruzioni;
 - c) le varianti al progetto originario, gli ampliamenti e le sopraelevazioni;
 - d) criteri e modalità di campionamento per le attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 14;
 - e) modalità operative e specifiche tecniche in ordine allo scambio di informazioni telematiche tra Comuni e Regione."

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione della presente legge, stimate in euro 100.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2020-2022 ed allocate al Titolo 3, Tipologia 100, Categoria 2, capitolo 34040 del bilancio regionale, si fa fronte con la contestuale riduzione di pari importo e per gli stessi anni 2020, 2021 e 2022, delle risorse stanziare alla Missione 11, Programma 01, Titolo 1, capitolo di spesa 151440 del bilancio regionale 2020-2022.
2. Per gli anni successivi al 2022, si provvede con legge di bilancio.

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).



Il Presidente della Regione

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 03 giugno 2020

Il Presidente
Dott. Marco Marsilio